

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1527, contenente disposizioni relative alla liquidazione dell'essenza di bergamotto già conferita al Consorzio obbligatorio fra i produttori di bergamotto di Reggio Calabria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1527, contenente disposizioni relative alla liquidazione dell'essenza di bergamotto già conferita al Consorzio obbligatorio fra i produttori di bergamotto di Reggio Calabria. (*Stampato*, n. 1562-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1527, contenente disposizioni relative alla liquidazione dell'essenza di bergamotto già conferita al Consorzio obbligatorio fra i produttori di bergamotto di Reggio Calabria ».

L'onorevole camerata Barbaro insieme ai camerati Trapani Lombardo, Capiabbi, Molinari, Madia, Arnoni, Fancello, Angelini, Sertoli, D'Annunzio, Razza, ha presentato il seguente emendamento sostitutivo degli articoli 2 e 4 del decreto:

« ART. 2. — L'essenza di bergamotto assegnata in proprietà al Consorzio obbligatorio ai termini dell'articolo 1 non dovrà essere in alcun modo destinata al commercio profumiero nè alla esportazione.

« ART. 4. — Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto è inibito al Consorzio di compiere azioni commerciali, salvo quelle che si riferiscono alla liquidazione dell'essenza di bergamotto ad esso trasferita in proprietà in conformità degli articoli 1 e 2 del presente decreto.

« Su richiesta delle organizzazioni sindacali dell'agricoltura (datori di lavoro e prestatori d'opera), però, il Ministero delle cor-

porazioni, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, detterà le successive norme per l'attività commerciale del Consorzio stesso ».

Onorevole camerata Barbaro, Ella mantiene il suo emendamento? Intende svolgerlo?

BARBARO. Rinuncio a svolgerlo, e se il Governo non lo accetta, evidentemente non insisterò nel mantenerlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le corporazioni.

ASQUINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Il Governo non può accettare l'emendamento dell'articolo 2, perchè è una parafrasi del testo governativo, e le parafrasi sono inutili.

BARBARO. È una parafrasi necessaria.

ASQUINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Assicuro, comunque, l'onorevole Barbaro che lo stock incamerato e che il Governo ha acquistato, sarà alienato in modo che non abbia alcuna interferenza col commercio normale del bergamotto, non sarà cioè destinato all'esportazione. Per quanto riguarda l'articolo 4, non posso accettare lo emendamento perchè andrebbe contro lo scopo del provvedimento e finirebbe col danneggiare i produttori di bergamotto, che il provvedimento tende ad aiutare.

PRESIDENTE. Onorevole Barbaro, Ella insiste nel suo emendamento?

BARBARO. Data questa dichiarazione, è superfluo insistere nel mantenerlo, anche per il fatto che ho prospettato e illustrato in altra sede le mie osservazioni in modo ampio, quanto vano.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, l'articolo unico s'intende approvato.

(È approvato).

Non essendovi altri oratori iscritti, e nessun altro chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, portante modificazioni all'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, che costituì l'Istituto per il credito navale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 no-